



Istituto Nazionale di Statistica

PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

1. Finalità del Piano Generale di Censimento (PGC)

Il Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (di seguito PGC) è un atto di pianificazione generale adottato dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 232 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di regolamentare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e di disciplinarne l'organizzazione.

In particolare, in conformità alla citata disposizione, il PGC, relativamente allo svolgimento con cadenza annuale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni:

- stabilisce la data di riferimento dei dati censuari, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n.322 del 6 settembre 1989;
- indica le modalità dell'eventuale utilizzo da parte degli organi censuari indicati dal medesimo Piano delle risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'Istat;
- definisce i dati relativi al conteggio della popolazione censita e le modalità di restituzione in forma aggregata e in forma individuale ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente.

Inoltre, il PGC stabilisce:

- le modalità e i tempi con cui gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati indicate dal comma 228 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 sono tenuti a mettere a disposizione dell'Istat tali basi di dati, nonché le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie, ferme restando le ulteriori previsioni contenute nel Programma Statistico Nazionale (PSN);
- i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;



Istituto Nazionale di Statistica

- i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto;
- le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici ai quali è affidato lo svolgimento delle operazioni censuarie, anche se non facenti parte del Sistema Statistico Nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e al Decreto Legge n.7 del 29 gennaio 2024, convertito nella Legge n.38 del 25 marzo 2024, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione, d'intesa con il Ministero dell'Interno.

La disciplina dettata dal PGC è integrata da ulteriori atti (in particolare circolari, comunicazioni e istruzioni tecniche) adottati dall'Istat secondo le previsioni del citato art. 1, comma 232 e seguenti della Legge n. 205/2017, nonché dalle pertinenti previsioni del PSN concernenti il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Il presente PGC, che sostituisce quello approvato con Allegato alla Deliberazione del Consiglio n. 4/22 del 22 marzo 2022, è stato adottato dall'Istituto con delibera del Consiglio, previa acquisizione delle intese e dei pareri di cui ai commi 228, 232 e 233 della Legge n. 205/2017 ed è pubblicato sul sito web dell'Istat.

Le previsioni del presente PGC si applicano alle attività censuarie effettuate a partire dall'anno 2025, in coerenza con il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

Il presente PGC può essere modificato o aggiornato ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di adeguarne i contenuti a sopravvenute esigenze conoscitive, metodologiche, tecniche, organizzative, ovvero a sopravvenute modificazioni della disciplina normativa di riferimento.

Le modifiche e gli aggiornamenti del presente PGC sono approvati con la medesima procedura prevista per la sua adozione e sono annotati in calce al testo consolidato del medesimo PGC pubblicato sul sito web dell'Istat.

In attuazione dell'art. 1, comma 232, lett. a) della Legge 205/2017, le modifiche e gli



Istituto Nazionale di Statistica

aggiornamenti delle previsioni del presente PGC concernenti i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, sono approvati d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

In attuazione dell'art. 1, comma 233, della Legge 205/2017, le modifiche e gli aggiornamenti delle previsioni del presente PGC concernenti le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione, sono approvati d'intesa con il Ministero dell'Interno.

Il presente PGC si compone dei seguenti capitoli

- Aspetti generali del censimento permanente
 - o Obiettivi
 - o La metodologia del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
 - o Il campo di osservazione
 - o Le unità di rilevazione e gli elementi territoriali di interesse
 - o Archivi amministrativi: variabili utilizzate, modalità e tempi delle forniture
 - o Disegno delle indagini e sequenza delle operazioni
- Organizzazione della rete territoriale
 - o Modalità di costituzione degli Uffici di censimento
 - o Contributi agli organi di censimento
 - o Modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori
- Obbligo di risposta e sanzioni
 - o Obbligo di fornitura delle basi dati e di altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie
 - o Obbligo di risposta per le unità rispondenti
- Trattamento dei dati
 - o Titolare del trattamento
 - o Responsabili del trattamento
 - o Misure per la protezione dei dati
 - o Conservazione dei dati
- Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento
 - o Diffusione
 - o Comunicazione
- Revisione delle anagrafi comunali: restituzione ai comuni dei dati in forma individuale
- Popolazione censita

e dei seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- ALLEGATO A: Utilizzo delle fonti amministrative a fini censuari: popolamento e correzione del Registro di Popolazione;
- ALLEGATO B: Caratteristiche tecniche delle fasi di acquisizione dei dati;
- ALLEGATO C: Variabili di rilevazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.



Istituto Nazionale di Statistica

2. Aspetti generali del censimento permanente

2.1. Obiettivi

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CPP) produce dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno e viene effettuato allo scopo di:

- a. assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni e dai relativi Regolamenti di attuazione;
- b. produrre i dati statistici (ipercubi¹) e i metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat) previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/712 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 763/2008;
- c. assicurare l'integrazione e la coerenza con i dati di popolazione richiesti dai Regolamenti (CE) n. 1260/2013 e n.862/2007 e loro ss.mm.ii.;
- d. produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale ("Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing", Conference of European Statisticians - United Nations Economic Commission for Europe UNECE);
- e. determinare la popolazione abitualmente dimorante nel territorio di ciascun comune come previsto dalla legge n.205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 236;
- f. fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente (art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR (art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale);
- g. produrre informazioni sul numero delle abitazioni e sulle caratteristiche di quelle occupate (anche in riferimento al Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione del 20 ottobre 2005 relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del Regolamento (CE/Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio del 15 luglio 2003 relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato).

¹ Per «ipercubo» si intende una tabella multidimensionale di classificazioni contenente un valore di cella per la misura di ciascuna modalità di ogni classificazione incrociata con ciascuna modalità di qualsiasi altra classificazione utilizzata in tale ipercubo.



Istituto Nazionale di Statistica

2.2. La metodologia del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CPP)

La metodologia del CPP è basata sull'integrazione di dati amministrativi e dati da indagini statistiche campionarie, come previsto all'art.4, lettera d) del Regolamento (CE) n. 763/2008, con l'obiettivo di produrre informazioni ogni anno e contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie.

L'obiettivo primario del censimento permanente è determinare il conteggio annuale della popolazione e diffondere un insieme di variabili fondamentali di natura demografica, sociale ed economica, tradizionalmente prodotte dal censimento decennale, aumentando, altresì, la frequenza temporale e la tempestività di diffusione, mantenendo l'elevato dettaglio classificatorio.

Il nuovo modello di censimento è reso possibile dall'acquisizione, dal trattamento e dall'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative che generano, mediante processi di validazione dei dati, registri statistici aggiornati con elevata frequenza temporale.

Il CPP si avvale delle informazioni prodotte dal Registro di Popolazione (che nasce dall'integrazione di fonti amministrative anagrafiche e non anagrafiche) e dal Registro Statistico Base dei Luoghi (RSBL)², di seguito Registri, e di quelle rilevate attraverso apposite indagini periodiche (si veda par. 2.6). In particolare, si avvarrà di due principali indagini campionarie: una da Lista (L) e una indagine Areale caratterizzata da diverse componenti (denominate A e L2). Queste rilevazioni hanno lo scopo da un lato di coprire il fabbisogno informativo della diffusione censuaria che non può essere generato dai Registri (indagine da Lista), dall'altro, misurare la qualità dei risultati censuari attraverso indagini mirate (indagine Areale).

L'integrazione dei dati amministrativi garantisce ogni anno la produzione dei dati necessari per il conteggio della popolazione mentre le indagini statistiche campionarie sono finalizzate a produrre i dati di natura socio-economica previsti dai Regolamenti europei e dalle Raccomandazioni dell'UNECE (Indagine da Lista), nonché a valutare la qualità dei registri e migliorare, anche in termini di copertura, il conteggio di popolazione ottenuto attraverso l'integrazione dei dati amministrativi (indagine Areale).

L'elenco dei comuni coinvolti nelle Indagini censuarie viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istat e quelli inclusi nell'elenco ricevono tramite apposite

² Il Registro di Popolazione è utilizzato per l'estrazione casuale del campione delle indagini censuarie e contiene le variabili sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di dimora abituale, stato civile, codice individuo/famiglia o convivenza anagrafica, cittadinanza, grado di istruzione. Il RSBL è utilizzato ai fini del contatto con le famiglie/individui campione e contiene gli indirizzi stradali normalizzati provenienti da diverse fonti amministrative, gli edifici e le abitazioni principalmente da fonte catastale.



Istituto Nazionale di Statistica

Circolari/Comunicazioni le informazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni censuarie.

Il CPP, al fine di produrre informazioni di natura censuaria aggiornate e rispondenti a nuovi fabbisogni informativi, si avvale della possibilità di ampliare i contenuti informativi o nell'ambito delle rilevazioni censuarie periodiche o nell'ambito di rilevazioni ad hoc previste nel PGC.

2.3. Il campo di osservazione

Il campo di osservazione del CPP è costituito, a livello di ciascun comune, dalla popolazione dimorante abitualmente, ossia residente, come definita dall'art. 43 del Codice civile e dall'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii. («Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente»), dalla popolazione che utilizza a vario titolo gli alloggi, le abitazioni e gli edifici, in linea con quanto previsto dal citato Regolamento dell'Unione europea n. 763/2008, che all'art. 2 riporta le seguenti definizioni:

- a) «popolazione»: la popolazione nazionale, regionale e locale nel luogo di dimora abituale alla data di riferimento;
- b) «abitazione»: gli alloggi e gli edifici, nonché le sistemazioni abitative e la relazione tra popolazione e alloggi ai livelli nazionale, regionale e locale alla data di riferimento;
- c) «edifici»: gli edifici permanenti contenenti alloggi progettati per l'abitazione umana o le abitazioni convenzionali che sono riservate ad uso stagionale o secondario oppure sono libere;
- d) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.

Fanno parte della popolazione dimorante abitualmente le persone di cittadinanza straniera regolarmente soggiornanti in Italia.

La popolazione dimorante abitualmente nel territorio del comune, secondo i risultati censuari, costituisce la popolazione censita e pubblicata annualmente sul sito istituzionale dell'ISTAT (par.8).

Il CPP, mediante le indagini campionarie effettuate dall'Istat, le fonti amministrative e l'integrazione con i Registri, acquisisce informazioni relative agli individui e alla struttura delle famiglie, alle loro caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e di mobilità territoriale delle persone dimoranti abitualmente e alle convivenze anagrafiche.

In ciascun comune il censimento misura, attraverso l'integrazione di dati di indagine e fonti amministrative, anche il numero e le caratteristiche delle abitazioni occupate e il numero



Istituto Nazionale di Statistica

degli altri tipi di alloggio occupati e delle abitazioni non occupate.

La maggior parte dei quesiti sono finalizzati alla rilevazione delle variabili obbligatorie richieste dal Regolamento Quadro (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017 sulle specifiche tecniche e le classificazioni.

Vengono, inoltre, rilevate variabili “non obbligatorie” previste dalla “*Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing*” dell’UNECE (*United Nations Economic Commission for Europe*) (ad es. luogo di nascita della madre e del padre) e altre indispensabili per la diffusione nazionale (ad es. gli spostamenti per motivi di lavoro o studio a livello di comuni).

Le indagini campionarie rilevano in particolare: le persone abitualmente dimoranti nell’alloggio, coloro che lo utilizzano in modo regolare o saltuario, le persone senza fissa dimora e le loro caratteristiche demografiche (sesso, anno di nascita, stato civile, relazione di parentela con la persona di riferimento della famiglia, ecc.), il tipo di alloggio e le caratteristiche delle abitazioni, le caratteristiche dell’edificio (numero di piani, numero di interni, epoca di costruzione, ecc.); si rilevano inoltre alcune tradizionali e importanti caratteristiche degli individui campione tra cui: titolo di studio, condizione occupazionale, spostamenti abituali tra comuni per ragioni di studio e di lavoro e, per gli individui occupati, settore di attività economica e professione.

L’elenco delle variabili rilevate nell’ambito del CPP è allegato al presente Piano (Allegato C) e può essere modificato annualmente.

Oltre al contributo derivante dall’osservazione diretta delle variabili indicate il CPP si avvale del contributo derivante dallo sfruttamento di informazioni di fonte amministrativa, opportunamente trattate e validate dal punto di vista statistico per garantirne la qualità del dato (si veda par. 2.5). Le principali variabili desunte dagli archivi e utilizzate ai fini del CPP sono:

- sesso, età, stato civile, luogo e data di nascita, cittadinanza, grado di istruzione, composizione familiare, comune di dimora abituale/residenza anagrafica (variabili demografiche e territoriali);
- occupato (sì/no), posizione nella professione, tipologia di contratto (contratto a tempo determinato e indeterminato), lavoro a tempo pieno/tempo parziale, settore di attività economica (variabili sul lavoro);
- tipo di alloggio, caratteristiche delle abitazioni e degli edifici (variabili su alloggi ed edifici).

Nell’ambito delle attività censuarie non sono oggetto di rilevazione i dati di cui agli artt. 9



Istituto Nazionale di Statistica

e 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

2.4. Le unità di rilevazione e gli elementi territoriali di interesse

Per raggiungere i predetti obiettivi e lavorando sul campo di osservazione definito nei paragrafi precedenti è necessario acquisire informazioni relative a diverse 'unità di rilevazione', adottando definizioni e classificazioni armonizzate, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017 e in sintonia con i criteri previsti dalla *United Nations Economic Commission for Europe ("Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing")*.

Il passaggio alla nuova strategia censuaria comporta che alcune informazioni vengano desunte direttamente dai dati amministrativi opportunamente integrati nei Registri e alcune vengano acquisite direttamente con indagini campionarie. Ciò implica che non tutte le unità della popolazione sono oggetto di rilevazione annuale.

Di seguito si riportano le unità di rilevazione e gli elementi territoriali di interesse:

- a) gli individui abitualmente dimoranti presso un alloggio, coloro che lo utilizzano in modo regolare o saltuario e le persone senza fissa dimora;
- b) le famiglie: l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii.). Ai fini di cui alla presente lettera si fa riferimento anche alle convivenze di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1, comma 36 Legge n.76 del 20 maggio 2016);
- c) le convivenze anagrafiche: l'insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)³;
- d) le abitazioni occupate e non occupate: il locale o l'insieme di locali (stanze e vani accessori), separato (cioè circondato da pareti e coperto da un tetto) e indipendente (ovvero dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno strada, cortile, ecc. o da spazi di disimpegno comune come pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc., cioè di un accesso

³ Il Censimento permanente della popolazione rileva dalla prima annualità le persone dimoranti abitualmente presso strutture residenziali collettive senza esserne ospiti, come ad esempio: le persone addette alla convivenza che abitano da sole o con i familiari nei locali della struttura (il custode di un istituto religioso o di un istituto assistenziale che viva da solo o con i familiari) o le coppie di anziani che vivono come famiglia a sé stante presso Istituti per anziani. La produzione dei dati annuali può essere basata o su rilevazioni dirette o su archivi amministrativi, a seconda della qualità dei dati di questi ultimi.



Istituto Nazionale di Statistica

tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni), inserito in un edificio o che costituisca esso stesso un edificio, destinato (costruito, ricostruito o convertito) stabilmente a uso abitativo, anche nel caso che una parte di esso sia adibita a ufficio, studio professionale, ecc.;

e) gli altri tipi di alloggio occupati: capanne, casupole, baracche, roulotte, case galleggianti, fienili, mulini, grotte o qualsiasi altro riparo utilizzato come alloggio al momento del censimento, indipendentemente dal fatto che siano progettati per servire da abitazione e che siano utilizzati come dimora abituale da almeno una persona al momento del censimento;

f) le strutture residenziali collettive occupate: alloggi progettati per servire da abitazione per gruppi numerosi di persone o per varie famiglie e che sono utilizzati come dimora abituale da almeno una persona al momento del Censimento;

g) gli indirizzi: gli accessi esterni di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.). Gli elementi di cui si compone un indirizzo sono i seguenti: la 'denominazione urbanistica generica' (DUG) che identifica il tipo di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, ecc.); la 'denominazione ufficiale' (DUF) che identifica la denominazione specifica dell'area di circolazione (Giuseppe Garibaldi, Trastevere, ecc.); il 'numero civico'; l'eventuale 'esponente'; le coordinate geografiche e gli estremi catastali della particella/fabbricato a cui danno accesso;

h) le sezioni di censimento sono l'unità territoriale di base e sono formate da un solo corpo delimitato da una linea spezzata chiusa; l'intero territorio comunale è esaustivamente suddiviso in sezioni di censimento. A partire dalle sezioni di censimento sono ricostruibili, per somma, le entità geografiche ed amministrative di livello superiore (località abitate⁴ e produttive, aree sub-comunali⁵, collegi elettorali, ecc.). L'insieme di questi oggetti costituisce la base territoriale comunale.

⁴ Area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, costituita da una o più case raggruppate o sparse; si distinguono due tipi di località: abitate e produttive. Tra quelle abitate, il Centro abitato si definisce come un: "Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso". Il Nucleo abitato è invece una: "località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie".

⁵ Frazionamento del territorio comunale in unità amministrative e/o toponomastiche (circostrizioni amministrative, quartieri, rioni, zone urbanistiche, ecc.).



Istituto Nazionale di Statistica

2.4.1. Le basi territoriali

Le Basi Territoriali (BT) sono aggiornate dall'Istat con cadenza decennale e vengono successivamente convalidate dalle amministrazioni comunali rispetto alla prima proposta avanzata dall'Istat, elaborata sulla base di precise metodologie valide per tutto il territorio nazionale. La formulazione della proposta di aggiornamento delle BT consente di ridurre l'onere operativo delle amministrazioni comunali nelle attività di controllo. Queste, infatti, hanno il solo compito di revisionare e convalidare la proposta delle basi territoriali. Tale operazione consente un disegno omogeneo in tutto il Paese.

Nella fase successiva alla revisione e alla convalida l'Istat verifica il rispetto dei requisiti stabiliti e acquisisce le basi territoriali revisionate.

I comuni devono segnalare all'Istat, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere o la risoluzione di eventuali contestazioni territoriali e/o variazioni territoriali intervenute. Per questi comuni, l'Istat provvede ad aggiornare il piano topografico. Per i nuovi comuni costituiti dopo l'ultimo aggiornamento delle basi territoriali l'Istat elabora un nuovo piano topografico, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

Rispetto alla cadenza decennale di aggiornamento delle BT, ogni cinque anni l'Istat aggiorna le delimitazioni delle località abitate e produttive in base all'intervenuto sviluppo edilizio sul territorio comunale. Le amministrazioni comunali recepiscono le modifiche effettuate adeguando gli archivi associati alle nuove basi territoriali.

2.5. Archivi amministrativi: variabili utilizzate, modalità e tempi delle forniture

Il disegno complessivo del CPP prevede anche l'utilizzo di informazioni contenute in archivi amministrativi. In accordo con la strategia del censimento permanente (cfr. par. 2.2.), tali informazioni sono utilizzate in diversi momenti del processo: nella fase di popolamento e attribuzione delle informazioni (variabili) relative a ciascun individuo del Registro di popolazione (d'ora in avanti Registro), nella fase di verifica delle incoerenze tra i dati raccolti sul campo e il Registro e, infine (con il supporto dei dati raccolti dalle indagini campionarie) per produrre il conteggio di popolazione seguendo l'approccio basato sui "segnali di vita"⁶ amministrativi degli individui. I "segnali di vita" amministrativi si riferiscono ad attività svolte dagli individui desumibili dagli archivi amministrativi. Tali attività permettono di identificare chiaramente un periodo di tempo durevole (ad esempio, un anno) e un luogo (un comune) in cui si realizzano. Svolgere un lavoro autonomo o lavorare per un'impresa, essere un dipendente pubblico, avere un regolare contratto d'affitto annuale per un'abitazione, frequentare una scuola o l'università sono esempi di segnali di vita amministrativi. Si definiscono segnali di vita anche quelle

⁶ I segnali di vita si riferiscono ad attività svolte dagli individui, desumibili dagli archivi amministrativi, che permettono di identificare un periodo di tempo durevole (ad esempio, un anno) e un luogo (un Comune e un indirizzo) in cui queste vengono svolte (vedi "UNECE - Guidelines for Assessing the Quality of Administrative Sources for Use in Censuses - 2021", in particolare il capitolo dedicato a "Statistical registers and the 'signs of life' methodology").



Istituto Nazionale di Statistica

situazioni, sempre desumibili dagli archivi amministrativi, che identificano uno *status* o una condizione, ad esempio essere percettori di redditi o assegni di inclusione, di una pensione di vecchiaia, oppure essere familiari a carico per i quali il dichiarante del reddito indica di avere a suo carico il coniuge, i figli o altro parente.

Riguardo al popolamento del Registro di popolazione, ne fanno parte gli individui presenti negli archivi anagrafici a cui si aggiungono coloro che hanno segnali di presenza sul territorio e risultano corredati dalle informazioni anagrafiche di base (età, sesso, luogo, data di nascita, cittadinanza).

Queste informazioni sono validate tenendo conto, in primo luogo, di indicatori statistici di qualità delle fonti amministrative e, in secondo luogo, per le sole variabili di base del Registro, sulla base della prevalenza (cioè il valore modale assunto dalle stesse) negli archivi amministrativi (cfr. Allegato A, par. 1).

Con specifico riguardo agli archivi amministrativi indicati all'art. 1, comma 228, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, l'acquisizione avviene con cadenza annuale tramite modalità sicura nell'ambito del Portale ARCAM dell'Istat, come descritta nell'allegato sulle caratteristiche tecniche delle fasi di acquisizione dei dati (Allegato B), che assicura la riservatezza e l'integrità della trasmissione dei dati, nonché la tracciatura di tutte le operazioni di acquisizione. La tempistica per l'acquisizione degli archivi risponde ai criteri di produzione fissati dai titolari; ai fini censuari la fornitura deve avvenire con cadenza almeno annuale. Nel rispetto del principio di minimizzazione, il trattamento dei dati degli archivi è finalizzato all'aggiornamento del Registro di popolazione⁷ e alla validazione statistica delle sole variabili previste ai fini del CPP e limitate nel numero come indicate nel par. 2.3, in conformità a quanto previsto nel Programma Statistico Nazionale.

2.5.1. Archivi richiamati nella legge n. 205/2017⁸.

a) Archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS

Dagli archivi di titolarità dell'INPS (Archivio dei lavoratori artigiani e commercianti; Archivio dei lavoratori parasubordinati contribuenti e collaboratori; Archivio dei

⁷ La logica alla base del trattamento degli archivi amministrativi utilizzati per aggiornare il Registro di popolazione prevede l'acquisizione e l'elaborazione delle sole informazioni necessarie e indispensabili per valutare l'inclusione o meno di un individuo in tale Registro e per l'attribuzione del valore corretto finale alle variabili del Registro stesso: sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di dimora abituale, stato civile, residenza in famiglia o convivenza, cittadinanza, grado di istruzione ad ogni individuo. È previsto l'utilizzo di metodi statistici per stimare le informazioni errate, mancanti o incompatibili.

⁸ Tutti gli archivi indicati nel presente paragrafo, ad eccezione dell'archivio: "dati amministrativi relativi a compravendita, usufrutto, locazione, trasferimento per successione e donazione di fondi agricoli, integrati con le informazioni del territorio" dell'Agenzia delle Entrate e del "Sistema Informativo Integrato (SII)" di Acquirente Unico S.p.A., sono acquisiti dall'Istat nell'ambito di specifici lavori previsti nel Programma Statistico Nazionale. Nell'ambito del CPP saranno utilizzate le sole categorie di variabili espressamente indicate nel presente piano.



Istituto Nazionale di Statistica

lavoratori parasubordinati contribuenti e professionisti; Casellario dei pensionati; Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola; Archivio dei Lavoratori autonomi in agricoltura; Archivio delle posizioni assicurative dei singoli lavoratori dipendenti; Archivio dei dipendenti pubblici - ex Inpdap; Archivio dei lavoratori domestici; Archivi su contributi socio-assistenziali) sono desunte le seguenti variabili, utilizzate dall'Istituto a fini censuari: le notizie sulla tipologia di impresa o azienda e il suo indirizzo, i dati anagrafici (sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza) del lavoratore, le caratteristiche dei rapporti di lavoro (lavoro dipendente/autonomo, tempo pieno/parziale, tempo determinato/indeterminato). Sono utilizzate, inoltre, le informazioni che riguardano i pensionati (pensione sì/no) e i lavoratori domestici (residenza).

b) Archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Dall'archivio delle Comunicazioni obbligatorie di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono desunte le seguenti variabili, utilizzate dall'Istituto a fini censuari: le trasformazioni dei rapporti di lavoro (instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione) del settore privato, delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici economici e delle agenzie di somministrazione, unitamente ai dati del lavoratore (sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza e luogo di lavoro) e alle caratteristiche della prestazione lavorativa.

c) Anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dagli archivi di titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Anagrafe nazionale degli studenti universitari: Archivio degli iscritti e delle iscrizioni e Anagrafica dei corsi, Archivio delle lauree e dei laureati, Dottorandi e Dottori; Anagrafe nazionale degli studenti delle scuole) sono desunte le seguenti variabili, utilizzate dall'Istituto a fini censuari: i dati anagrafici (sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza e luogo di studio) degli studenti iscritti ai corsi, i dati relativi ai titoli conseguiti (tipo di titolo).

d) Archivi sui flussi migratori del Ministero dell'Interno

Dagli archivi di titolarità del Ministero dell'Interno (Acquisizione e reiezione della cittadinanza, Archivio dei permessi di soggiorno) sono desunte le seguenti variabili utilizzate dall'Istituto a fini censuari: i dati anagrafici dei migranti (sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza, luogo di origine e luogo di destinazione), i dati sui permessi di soggiorno (motivo della richiesta, periodo di riferimento del permesso) e i dati sull'iter di acquisizione della cittadinanza (data di presentazione, iter burocratico, modalità di acquisizione).



Istituto Nazionale di Statistica

e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas

L'accesso al Sistema informativo integrato è disciplinato da un protocollo di intesa tra l'Istat e Acquirente Unico S.p.A. sottoscritto sentiti l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'acquisizione dei dati contenuti nel Sistema è subordinata all'osservanza delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali.

f) Anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate

Dagli archivi di titolarità dell'Agenzia delle entrate (Redditi delle Persone Fisiche - ex Unico -, Modelli e dichiarazioni - 730, Banca dati Reddituale e Certificazione Unica) sono desunte le seguenti variabili utilizzate dall'Istituto ai fini censuari: i dati anagrafici (sesso, luogo e data di nascita e cittadinanza), il domicilio fiscale e i familiari a carico.

Dagli archivi di titolarità dell'Agenzia delle entrate (Contratti di locazione - Modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), Dati amministrativi relativi a compravendita, usufrutto, locazione, trasferimento per successione e donazione di fondi agricoli, integrati con le informazioni del territorio) sono desunte le seguenti variabili relative alle unità abitative utilizzate dall'Istituto ai fini censuari: i contratti di locazione, i dati anagrafici del locatore e del locatario (sesso, luogo e data di nascita e domicilio fiscale), l'indirizzo e le caratteristiche degli immobili, il tipo di uso del terreno.

2.6. Disegno delle indagini e sequenza delle operazioni

La metodologia censuaria prevede, accanto all'utilizzo dei dati di fonte amministrativa, un disegno di rilevazione articolato su due principali indagini campionarie periodiche: una indagine da Lista (L), che viene svolta ogni anno, e una indagine Areale che prevede diverse componenti (L2 e A) che vengono svolte ogni 3 anni.

L'Indagine da Lista (L), descritta nel successivo paragrafo 2.6.2, è basata su un campione probabilistico⁹ di famiglie estratte dal Registro di popolazione ed è disegnata allo scopo di rilevare le informazioni socio-economiche e sulle abitazioni che non sono presenti nelle fonti amministrative e nel Registro, o che non sono adeguate a garantire la qualità e il

⁹ L'estrazione casuale prevede che tutte le famiglie e gli individui iscritti in anagrafe nel comune abbiano la stessa probabilità di inclusione nel campione. Per la selezione casuale non si definiscono, quindi, variabili di stratificazione volte ad identificare "profili" differenti delle famiglie e degli individui. I risultati dell'Indagine L possono anche essere cumulati per più anni, al fine di fornire stime più robuste dei fenomeni indagati.



Istituto Nazionale di Statistica

dettaglio richiesto per i dati censuari. In secondo luogo, l'indagine da Lista può fornire informazioni utili per migliorare il conteggio di popolazione per alcuni specifici gruppi di popolazione.

Lo schema di rotazione dell'Indagine da Lista prevede di osservare ciascun comune italiano almeno una volta nell'arco di cinque anni. In particolare, lo schema di rotazione prevede che tutti i Comuni di maggiori dimensioni demografiche, che hanno un impatto più forte sul livello delle stime e sulla loro variabilità campionaria, vengano osservati tutti gli anni. Questi comuni costituiscono ciascuno uno strato a sé stante e sono detti per questo Comuni Auto Rappresentativi (AR). I restanti comuni di minori dimensioni demografiche, detti Non Auto Rappresentativi (NAR), vengono raggruppati in strati di cinque comuni, ciascuno dei quali viene assegnato casualmente ad un anno di rilevazione del quinquennio. Ogni anno i Comuni coinvolti sono riportati nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Istat e ricevono tramite Circolari/Comunicazioni le informazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni censuarie.

L'Indagine Areale è basata sulla selezione di un campione probabilistico per ognuna delle sue componenti (L2 e A), descritte nel successivo paragrafo 2.6.1. Questa indagine deve essere considerata a supporto del conteggio della popolazione ed ha un duplice scopo:

- a) fornire una stima campionaria dell'errore della stima del conteggio di popolazione da dati amministrativi;
- b) fornire informazioni utili per migliorare ed orientare, anche attraverso l'uso di modelli statistici, le regole per il conteggio di alcuni profili critici di popolazione che emergono dal trattamento e dall'analisi dei diversi segnali di vita amministrativi che concorrono a definire ciascun profilo.

La data di riferimento delle rilevazioni del Censimento permanente è fissata alla prima domenica di ottobre di ciascun anno; in particolare, la popolazione residente è individuata in ciascun Comune alla mezzanotte tra il sabato e la domenica della data di riferimento. Le informazioni rilevate fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni che saranno impartite dall'Istat.

Le operazioni censuarie saranno gestite con l'ausilio del Sistema di Gestione delle Indagini (SGI) realizzato dall'Istat e accessibile via web. Il sistema permette di monitorare tutte le fasi operative della rete di rilevazione, ivi compresa l'acquisizione dei questionari. In particolare, SGI consentirà di seguire le fasi della rilevazione prima, durante e dopo la raccolta dei dati, nonché di supportare l'Istituto durante lo svolgimento delle attività di accertamento.

La raccolta dei dati avverrà, tramite questionario elettronico per tutte le indagini campionarie del CPP, in ambiente web (autocompilato dagli individui e/o dalle famiglie



Istituto Nazionale di Statistica

come meglio specificato nel successivo paragrafo 2.6.2 o presso il Centro Comunale di Rilevazione) o tramite tablet (con tecnica CAPI). Lo strumento di acquisizione garantisce la qualità dei dati in quanto controlla tutto il flusso e la coerenza delle informazioni raccolte, tramite appositi quesiti bloccanti, offre al rispondente la possibilità di ricontrollare le risposte fornite (durante qualsiasi fase di compilazione e al termine del questionario) ed eventualmente modificarle prima dell'invio definitivo. Per facilitare l'operato dei rilevatori sul campo, in caso di assenza di rete Internet, gli stessi sono dotati anche di una App che lavora esclusivamente offline (App RILEVO). L'accesso ai propri dati personali sarà garantito al rispondente anche dopo l'invio definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutti i responsabili, il personale di staff, i coordinatori, gli operatori di back-office e i rilevatori saranno adeguatamente formati sulla normativa vigente in materia di protezione dei dati. In particolare, i rilevatori riceveranno una formazione articolata su giornate in presenza e/o formazione a distanza per garantire la qualità delle informazioni raccolte tramite questionario.

Mediante successivi atti e specifiche Circolari/Comunicazioni attuative l'Istat fornirà istruzioni complete circa le modalità e i tempi di conduzione delle indagini del censimento permanente.

Laddove i comuni del campione risultino colpiti dagli eventi sismici o naturali o da emergenze sanitarie, così come individuati da appositi provvedimenti, saranno successivamente dettagliate dall'Istat le modalità di conduzione delle operazioni presso gli stessi tramite circolari.

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni prevede, in aggiunta alle variabili rilevate tramite le indagini annuali censuarie sulla popolazione residente in famiglia, anche la raccolta dei dati presso le anagrafi comunali sulle persone dimoranti abitualmente nelle convivenze anagrafiche, sui senza tetto/senza fissa dimora e sulle persone che vivono nei campi attrezzati, tollerati o spontanei, definiti come "altro tipo di alloggio". Attraverso il collegamento tra gli archivi amministrativi riportati nel PGC e le informazioni individuali raccolte presso le anagrafi comunali, l'Istat è in grado di produrre il conteggio di popolazione al 31 dicembre di ogni anno sulle persone residenti nelle convivenze anagrafiche, sugli individui residenti nei campi attrezzati, tollerati o spontanei, sulle persone senza tetto/senza fissa dimora iscritte in anagrafe.

Inoltre, con l'obiettivo di integrare le informazioni delle persone senza tetto o in gravi condizioni socio-economiche e rilevarne le principali caratteristiche demografiche e socio-economiche, saranno realizzate almeno una volta ogni cinque anni, anche in maniera disgiunta, le seguenti attività:

- un aggiornamento della lista dei servizi destinati alle persone senza dimora o in gravi condizioni socio-economiche (mense, dormitori, unità di strada, centri per la



Istituto Nazionale di Statistica

distribuzione di generi di prima necessità e altri servizi) su tutto il territorio nazionale;

- un'indagine conoscitiva sui suddetti servizi;
- un'indagine conoscitiva, presso alcuni dei suddetti servizi, sulle persone senza dimora (ICSSD) o sulle persone in gravi condizioni socio-economiche per la stima delle persone (utenti) afferenti ai servizi e delle loro caratteristiche principali, da svolgersi presso i comuni di volta in volta individuati dall'Istat;
- una rilevazione Point in Time (PIT), da svolgersi nei principali comuni italiani individuati tra i comuni centro delle aree metropolitane o altri comuni di interesse, delle persone che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, i cosiddetti street homeless, e/o che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna¹⁰.

2.6.1. L'Indagine Areale

L'obiettivo dell'indagine Areale è la stima dell'errore del conteggio di popolazione ottenuto attraverso l'integrazione dei 'segnali di vita' di fonte amministrativa e le informazioni anagrafiche incluse nel Registro di Popolazione. Inoltre l'indagine mira a fornire informazioni utili per migliorare/orientare attraverso i dati di indagine e modelli statistici la produzione del conteggio per alcuni profili critici.

La popolazione obiettivo dell'indagine è costituita dagli individui e dalle famiglie abitualmente dimoranti presso un alloggio.

Per ciascun individuo presente nel Registro di popolazione si dispone delle informazioni relative al comune di residenza e/o ai comuni di localizzazione dei segnali di vita ad esso associati. Quindi alcuni individui possono presentare più di un indirizzo associato nelle diverse fonti che alimentano il Registro.

L'indagine, che viene realizzata ogni 3 anni a partire dal 2025, si articola in diverse componenti:

1) La componente denominata L2, dove l'unità finale di campionamento è costituita dall'individuo estratto dal Registro di popolazione e l'acquisizione dei dati prevede una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale). Questa indagine si basa sulla selezione di un campione di individui per i quali possono essere selezionati più indirizzi con l'obiettivo di individuare il reale indirizzo di dimora abituale. In questo modo, sono raccolte informazioni utili per valutare gli errori di errata collocazione sul territorio degli individui nella stima del conteggio di popolazione basato sui segnali di vita amministrativi. Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite al

¹⁰ Per l'indagine conoscitiva presso i servizi per i senza dimora (ICSSD) e la Rilevazione Point in Time (PIT) delle persone presenti in strada (paragrafo 2.6) l'Istat potrà avvalersi anche di reti di rilevazione specializzate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



Istituto Nazionale di Statistica

rispondente attraverso una lettera informativa a firma del Presidente dell'Istat spedita direttamente all'individuo prima dell'avvio della rilevazione, a prescindere dalla tecnica utilizzata per la raccolta delle informazioni. Nella stessa lettera informativa viene specificato che, qualora non si compili il questionario online, l'individuo sarà contattato da un operatore comunale per lo svolgimento dell'intervista. Nel caso in cui l'individuo non abbia ricevuto la lettera informativa per problemi di varia natura sarà cura del rilevatore consegnarla a mano. La lettera informativa sarà pubblicata anche in un'apposita sezione del sito Istat, dedicata al CPP.

La strategia di rilevazione prevede le stesse modalità elencate nel paragrafo 2.6.2 relative all'indagine da Lista (L).

2) La componente denominata A, si basa sulla selezione di un campione di sezioni dal Registro Statistico dei Luoghi e/o su un campione di indirizzi, su cui condurre una rilevazione 'alla cieca' in tutti gli alloggi presenti sulla selezione di territorio campionata. Tutti gli individui che dimorano abitualmente o che utilizzano regolarmente o saltuariamente l'alloggio saranno intervistati da un rilevatore (con tecnica CAPI, *Computer Assisted Personal Interviewing*) o potranno compilare autonomamente il questionario sul tablet del rilevatore. In alternativa, potranno recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione (laddove costituito) o altro locale del Comune e rilasciare l'intervista (faccia a faccia) o autocompilare su tablet/Pc con il supporto di un operatore, ma solo successivamente ad una visita a domicilio da parte di un rilevatore.

L'Indagine A viene realizzata su un campione probabilistico di comuni appartenenti a una determinata classe di ampiezza demografica. Il campione casuale è progettato al fine di garantire la rappresentatività territoriale e per profilo di popolazione delle stime prodotte. I Comuni coinvolti sono riportati nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Istat e ricevono tramite Circolare le informazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni censuarie. Per migliorare la qualità degli indirizzi e l'associazione indirizzi - sezione di censimento, si potrà prevedere di effettuare indagini presso i Comuni. Come per l'aggiornamento delle sezioni, saranno elaborati specifici piani di lavoro per la realizzazione di tali indagini.

La strategia di rilevazione prevede tre fasi:

Fase 1: ricognizione preliminare dell'area di rilevazione;

Fase 2: rilevazione tramite intervista o autocompilazione;

Fase 3: verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti nel Registro di popolazione¹¹.

¹¹ Nella fase finale l'Istat ha la facoltà di verificare le incoerenze tra la situazione rilevata sul territorio e la lista degli individui che invece risultano nel Registro di popolazione. È da considerare che le attività per una eventuale gestione delle



Istituto Nazionale di Statistica

L'obiettivo principale della componente A consiste nella valutazione della componente di sotto copertura del Registro e inoltre, insieme alla componente L2, mira alla stima della sovra copertura del Registro.

Pertanto, i rilevatori nella fase di effettuazione delle interviste e dell'autocompilazione, dovranno procedere alla rilevazione senza disporre di elenchi di popolazione preesistenti.

La sequenza delle attività previste per la componente A è la seguente:

- I Comuni costituiscono gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare esecuzione dei cicli di rilevazione previsti nel presente Piano;
- Aggiornamento del Registro di Base dei Luoghi per tutti i comuni facenti parte del campione (attività interna all'Istat);
- Programmazione delle attività di formazione.
- I Comuni interessati dal piano di campionamento annuale per la componente A devono comunicare all'Istat l'esistenza di situazioni particolari sul proprio territorio, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat: campi attrezzati, sezioni/indirizzi speciali perché interessati da eventi straordinari;
- Attività di formazione.
- Pre-validazione del campione di indirizzi da parte dei Responsabili degli UCC
- Ricognizione preliminare delle aree di rilevazione campionate, consegna delle informative;
- Rilevazione effettuata con le modalità sopra descritte;
- Operazioni di chiusura dell'indagine: verifica da parte dell'Istat delle unità per cui è presente una incoerenza tra la rilevazione sul campo e il Registro.

3) Indagini ad hoc: Indagini mirate con tecniche di rilevazione specifiche su sotto popolazioni difficili da rilevare, che possono sfuggire alle indagini sopra descritte (ad esempio indagini con campionamento indiretto, campionamento a valanga), con tempistiche e modalità da concordare con i Comuni.

2.6.2. L'Indagine da Lista (L)

Per l'Indagine da Lista (L) l'unità finale di campionamento è costituita dalle famiglie estratte dal Registro di popolazione; nelle occasioni di indagine in cui è necessario aggiornare anche i dati sulle convivenze anagrafiche la lista delle stesse si estrae sempre dal medesimo registro. L'acquisizione dei dati prevede una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale).

incoerenze saranno eventualmente dettagliate con apposite comunicazioni (circolari, informative ecc), indirizzate ai Comuni coinvolti e consiste in una operazione effettuata esclusivamente per finalità statistica.



Istituto Nazionale di Statistica

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite al rispondente attraverso una lettera informativa a firma del Presidente dell'Istat spedita direttamente alla famiglia prima dell'avvio della rilevazione, a prescindere dalla tecnica utilizzata per la raccolta delle informazioni. Nella stessa lettera informativa viene specificato che, qualora non si compili il questionario online, la famiglia sarà contattata da un operatore comunale per lo svolgimento dell'intervista. Nel caso in cui la famiglia non abbia ricevuto la lettera informativa per problemi di varia natura sarà cura del rilevatore consegnarla a mano. La lettera informativa sarà pubblicata anche in un'apposita sezione del sito Istat, dedicata al CPP.

La strategia di rilevazione prevede due fasi:

Fase 1

Le unità di rilevazione possono compilare il questionario utilizzando esclusivamente le seguenti modalità di restituzione:

- questionario CAWI (*Computer Assisted Web Interview*) accessibile tramite portale Istat che potrà essere compilato dalle famiglie autonomamente oppure recandosi presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR) appositamente istituiti dai comuni (si veda il par. 3) dove sarà possibile fruire dell'assistenza di operatori comunali;
- intervista CAPI, recandosi presso il CCR;
- intervista telefonica, contattando il CCR.

Fase 2

Per le unità di rilevazione che non hanno compilato il questionario con le modalità di restituzione già previste nella fase 1 si aggiungono due nuove modalità:

- intervista telefonica, effettuata dagli operatori comunali;
- intervista faccia a faccia CAPI effettuata da un rilevatore munito di tablet.

Di seguito si riporta la sequenza delle attività previste per l'Indagine da Lista (si rimanda a successive circolari per la formulazione del calendario e la definizione delle specifiche date):

- I Comuni costituiscono gli UCC per assicurare la regolare esecuzione dei cicli di rilevazione previsti nel presente Piano;
- Programmazione delle attività di formazione.
- I Comuni interessati dal piano di campionamento annuale per l'Indagine L devono comunicare all'Istat l'esistenza di situazioni particolari sul proprio territorio, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat: campi attrezzati, sezioni/indirizzi speciali



Istituto Nazionale di Statistica

perché interessati da eventi straordinari;

- Attività di formazione.
- Spedizione diretta da parte di Istat delle informative alle unità di rilevazione incluse nel campione dell'Indagine L;
- Raccolta multicanale dei dati (CAWI, intervista telefonica, intervista CAPI);
- Spedizione da parte di Istat e/o del Comune di lettere di promemoria alla compilazione alle unità di rilevazione incluse nel campione dell'Indagine L e che risultano non ancora rispondenti.

3. Organizzazione della rete territoriale

Le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate con riferimento al livello nazionale e al livello territoriale. Esse sono affidate agli enti di seguito indicati con specifica dei compiti a ciascuno spettanti.

A livello nazionale:

- **I' Istat** definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici delle rilevazioni censuarie e sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, elabora i dati raccolti mediante l'applicazione di idonei metodi di controllo e correzione, valida i dati raccolti dagli organi di censimento, ne cura la diffusione e la trasmissione a Eurostat. L'Istat predispone il materiale censuario e inserisce le informazioni nel Sistema di Gestione delle Indagini, provvede alla comunicazione nei confronti delle unità di rilevazione e più in generale alla pubblicità verso la generalità dei residenti sul territorio nazionale, assicura il rispetto del segreto statistico e la tutela della riservatezza delle informazioni personali acquisite presso i rispondenti ai sensi della normativa vigente, citata nelle premesse, e vigila sull'attività svolta dagli organi censuari con particolare riguardo al rispetto del divieto di utilizzo per fini diversi da quelli statistici delle informazioni acquisite dagli UCC ai fini della verifica delle incoerenze tra i dati della rilevazione sul campo e Registro di Popolazione svolte in chiusura della rilevazione Areale (componenti L2 e A) e della rilevazione L; cura l'attività di formazione alla rete di rilevazione, svolge le attività di accertamento delle eventuali violazioni all'obbligo di risposta avvalendosi degli UCC, ed eroga i contributi agli organi della rete; si avvale della collaborazione del Comitato consultivo per la preparazione a livello comunale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
- **l'Ufficio di statistica del Ministero dell'Interno**, oltre a svolgere le funzioni dettate dal d.lgs. n. 322/89 e dalla direttiva del Comstat n. 5 del 15 ottobre 1991, assicura il coordinamento delle attività svolte in ambito censuario dagli Uffici provinciali di censimento, appositamente costituiti presso le Prefetture.



Istituto Nazionale di Statistica

A livello territoriale:

- **Istat** sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante gli **Uffici Regionali di censimento (URC)**, costituiti presso tutte le proprie sedi territoriali. Gli URC hanno il compito di supervisionare la costituzione degli Uffici di Censimento a livello sub regionale e le procedure di selezione e nomina dei coordinatori, degli operatori di back office e dei rilevatori, di coordinare ed erogare la formazione del personale degli organi di censimento, di controllare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza e di assicurare anche il coordinamento con i rappresentanti degli Uffici di statistica delle Regioni e dei rappresentanti degli enti locali indicati da ANCI e UPI a livello regionale.
- nell'ambito di ciascun URC operano i **Responsabili Istat Territoriali (RIT)** svolgendo compiti di supporto, formazione e vigilanza secondo specifiche che saranno definite dall'Istat con successive delibere;
- nelle **province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen** e nella **Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste** i compiti e le funzioni dell'URC sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali e regionali autonome. I suddetti uffici provvedono a selezionare e nominare i responsabili territoriali che, nei territori di competenza, assumeranno i compiti e le funzioni proprie dei RIT, secondo quanto stabilito da apposite intese;
- gli Uffici di Statistica presso le Prefetture svolgono i compiti di **Uffici Provinciali di censimento (UPC)**. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni e i compiti propri dell'UPC sono attribuiti agli URC. Gli UPC potranno essere coadiuvati dagli Uffici di statistica delle Province, Città metropolitane, Ufficio di censimento del Comune capoluogo e gli Uffici Comunali di censimento associati sulla base di appositi accordi territoriali e in continuità con le attività già previste all'interno dei gruppi di lavoro permanenti ove costituiti. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 322/89 e successive modificazioni agli UPC, in collaborazione a titolo non oneroso con le Province e con l'Ufficio di censimento del Comune capoluogo, spettano i seguenti compiti:
 - vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni censuarie monitorando, in collaborazione con gli URC, l'andamento delle rilevazioni e intervenendo in situazioni critiche;
 - assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di costituzione dell'Ufficio Comunale di censimento e alla nomina del suo responsabile secondo le modalità e i tempi di seguito stabiliti;
 - assistere gli Uffici Comunali di Censimento nella soluzione di eventi imprevisti o eccezionali;



Istituto Nazionale di Statistica

- coordinare le attività censuarie nel territorio di competenza in collaborazione con i RIT;
- fornire supporto agli URC per l'organizzazione della formazione del personale degli Uffici Comunali di Censimento;
- assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di svolgimento delle rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal presente PGC e dalle Circolari/Comunicazioni dell'Istat

Con specifiche Circolari/comunicazioni Istat fornirà indicazioni sulla numerosità e i profili dei componenti degli UPC.

I gruppi di lavoro permanenti costituiti presso gli Uffici di statistica delle Prefetture (direttiva Comstat n. 5 del 15.10.1991 e, in applicazione alla recente Legge 56/14, un rappresentante degli Uffici di statistica delle Città metropolitane), cui spettano compiti di consulenza e supporto tecnico, saranno chiamati a coadiuvare le sopra elencate attività censuarie svolte a livello provinciale.

A livello comunale:

i Comuni che hanno un Ufficio di statistica costituiscono il proprio **Ufficio Comunale di Censimento (UCC)** presso l'Ufficio di statistica cui fanno capo il personale di staff, gli operatori di back office, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori. I Comuni che non hanno l'Ufficio di statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri Servizi demografici e possono costituire gli Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata, anche presso le Province o Città metropolitane.

Le principali funzioni e compiti dell'UCC, i cui dettagli verranno definiti dall'Istat con apposite circolari, sono i seguenti:

- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento delle rilevazioni;
- svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal presente Piano e dalle circolari dell'Istat;
- selezionare e nominare i rilevatori, i loro eventuali coordinatori ed eventuali operatori di back-office, secondo criteri e tempi stabiliti da circolari dell'Istat;
- collaborare con l'URC e l'UPC all'organizzazione e, ove richiesto dall'Istat, all'erogazione della formazione degli operatori comunali utilizzando i materiali predisposti dall'Istat;
- costituire uno o più Centri Comunali di Rilevazione, con compiti di informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte;
- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
- segnalare all'Istat eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie, dandone tempestiva comunicazione;
- provvedere su richiesta dell'Istat alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e



Istituto Nazionale di Statistica

quelle presenti in anagrafe secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall'Istat, assicurando, attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative e la vigilanza sul loro rispetto, che le informazioni acquisite per tale finalità siano utilizzate esclusivamente per fini statistici;

- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le normative previste dal proprio ente di appartenenza e conservare la documentazione in caso di richiesta da parte dell'Istat.

L'Istat, ai fini di razionalizzare e rendere più efficiente l'attività censuaria, può affidare l'effettuazione di determinate fasi od operazioni ad altri soggetti pubblici e/o privati, in conformità alle previsioni della normativa vigente, in particolare dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 50/2016.

3.1. Modalità di costituzione degli Uffici di censimento

Gli Uffici di censimento dei comuni autorappresentativi (AR), cioè quelli che entrano a far parte dei campioni ogni anno secondo quanto previsto dalla metodologia censuaria, e gli Uffici Provinciali di censimento dovranno svolgere la propria attività tutti gli anni, secondo il calendario indicato in successive circolari.

Gli Uffici di censimento dei comuni non autorappresentativi (NAR), cioè quelli che entrano a far parte dei campioni secondo un ciclo di rotazione quinquennale, dovranno svolgere la propria attività soltanto nell'anno di estrazione del comune nel piano di campionamento. Si prevede il coinvolgimento di ciascun comune NAR a rotazione. Il calendario delle attività e la cadenza della rotazione dei comuni NAR saranno comunicati mediante successive circolari.

Gli Uffici di censimento a livello provinciale e comunale vengono costituiti seguendo le modalità di seguito indicate:

- le funzioni e i compiti di UPC sono attribuite, di norma, all'Ufficio di statistica della Prefettura, ove costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite, di norma, le funzioni di responsabile dell'UPC. Le Prefetture che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un Ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;
- le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite all'Ufficio di statistica del Comune, ove costituito, e al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'UCC. I Comuni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono l'Ufficio di censimento, di norma, presso i propri Servizi demografici e attribuiscono le funzioni di suo



Istituto Nazionale di Statistica

responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche. Il Responsabile dell'UCC potrà essere coadiuvato da eventuale personale di staff.

Gli Uffici Comunali di censimento potranno essere costituiti, in forma associata e mediante appositi protocolli e convenzioni previsti dalla legge, anche presso le Province e le Città metropolitane.

Gli Uffici Regionali di Censimento, gli Uffici Provinciali di Censimento e gli Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata e non, devono essere costituiti dandone comunicazione all'Istat secondo le modalità che verranno comunicate mediante apposita circolare.

3.2. Contributi agli organi di censimento

L'UCC provvede agli oneri derivanti dall'effettuazione del censimento permanente nei limiti del contributo Istat, eventualmente integrato da risorse proprie dell'Ente.

Il contributo Istat, nel rispetto dei criteri metodologici previsti per la rotazione dei campioni statistici, verrà erogato annualmente ai Comuni individuati nell'elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Istat. La stima del contributo da erogare a ciascun Comune individuato nell'elenco sarà comunicata da Istat con apposita circolare.

In particolare, gli organi di censimento sono chiamati a svolgere, secondo i tempi descritti in precedenza:

- la rilevazione Areale (componenti L2 e A);
- la rilevazione da Lista.

Per le attività di rilevazione sono previsti tre diversi fondi da assegnare agli UCC:

- fondo da distribuire come **contributo forfettario fisso per il funzionamento degli UCC.**

Questo contributo sarà erogato ai Comuni in ragione:

- delle unità di rilevazione stimate per la rilevazione Areale;
- del numero stimato delle unità di rilevazione da Lista non rispondenti tramite CAWI. Alle Unioni di Comuni formalmente costituite ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché alle Comunità montane costituite e operanti ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo T.U.E.L., che abbiano tra i loro compiti anche l'esercizio della funzione statistica e che abbiano costituito un unico UCC per i Comuni associati, il contributo sarà erogato nella misura spettante in base alla somma del numero delle unità di rilevazione stimate nell'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione. Analogo criterio sarà applicato alle associazioni tra Comuni per la conduzione dell'Ufficio di statistica, ai sensi della direttiva del Comstat n. 7 del 18 dicembre 1992 e della circolare dell'Istat del 27 aprile 1999 n. 3/Sistan e ai Comuni che decideranno di costituire un Ufficio Comunale di censimento associato;



Istituto Nazionale di Statistica

- fondo da distribuire come **contributo forfettario variabile legato all'attività di rilevazione da Lista e rilevazione Areale (componente L2)**. Questo contributo sarà erogato ai Comuni in maniera differenziata relativamente alle seguenti voci:
 - questionario compilato tramite rilevatore comunale con intervista CAPI;
 - questionario compilato via web presso il Centro Comunale di Rilevazione;
 - questionario compilato da un operatore comunale tramite intervista telefonica;
 - numero di tentativi di contatto effettuati che hanno portato ad una compilazione CAWI da parte delle famiglie nella fase di recupero delle mancate risposte, fino ad un massimo di tre (solo per la rilevazione da Lista);
 - numero di tentativi di contatto che non hanno portato alla compilazione di un questionario, fino ad un massimo di tre.
- fondo da distribuire come **contributo forfettario variabile legato all'attività di rilevazione Areale (componente A)**. Questo contributo sarà erogato ai Comuni individuati ogni anno relativamente a:
 - indirizzo verificato/inserito;
 - questionario compilato;
 - individuazione abitazione non occupata;
 - individuo verificato;
 - numero di tentativi di contatto che non hanno portato alla compilazione di un questionario, fino ad un massimo di tre.

Per la definizione delle stime relative ai contributi che saranno erogati ai Comuni vengono utilizzati i seguenti parametri:

Rilevazione Areale (componente A)

- numero di indirizzi verificati o inseriti *ex-novo*;
- numero di questionari compilati;
- percentuale stimata di abitazioni non occupate;
- percentuale stimata di individui per i quali si sono riscontrate incoerenze tra quanto rilevato e quanto presente nel Registro di Popolazione;
- numero di tentativi di contatto;

Rilevazione da Lista e rilevazione Areale (componente L2)

- percentuale stimata di questionari compilati tramite intervista CAPI;
- percentuale stimata di questionari compilati tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali;
- percentuale stimata di questionari compilati via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione con il supporto dell'operatore comunale;



Istituto Nazionale di Statistica

- percentuale stimata dei questionari compilati via web sul totale delle unità campione;
- numero dei tentativi di contatto.

Per le attività di formazione previste per i responsabili, il personale di staff, i coordinatori comunali, gli operatori di back office e i rilevatori, di cui al par. 3.3, l'Istat predispone un piano di formazione che prevede incontri di aula e formazione a distanza, che sarà comunicato con successive circolari.

Con riferimento a tali attività, per la definizione dei contributi che saranno erogati ai Comuni vengono utilizzati i seguenti parametri:

- stima del numero totale dei destinatari della formazione;
- incremento previsto per turnover e sostituzione;
- stima del numero di giornate di formazione;
- compenso forfettario per formazione in aula;
- compenso forfettario per formazione a distanza.

Agli Uffici Provinciali di censimento, da costituire presso le Prefetture (eccetto che nelle province di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta), verranno assegnati contributi fissi a supporto di tutte le attività ad essi assegnate.

Questi contributi vengono erogati, in accordo con il Ministero dell'Interno, in ragione dei seguenti parametri:

- stima delle attività di supporto offerto ai Comuni per la costituzione degli Uffici di censimento;
- stima delle attività di supporto e monitoraggio delle rilevazioni e intervento nei casi critici;
- numero di eventi supportati a livello provinciale per la formazione dei rilevatori comunali.

Con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta la ripartizione e le scadenze di pagamento dei contributi sono oggetto di Intese separate tra l'Istat e gli enti citati. Tali intese saranno formulate secondo criteri che tengono conto dei seguenti parametri:

- costo del personale per le funzioni dell'URC;
- spese di traduzione;
- spese per campagne pubblicitarie ad hoc;



Istituto Nazionale di Statistica

- spese per missioni e formazione.

Le amministrazioni destinatarie dei contributi tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di rilevazione, conservandone la relativa documentazione.

Con apposite circolari l'Istat fornirà agli organi di censimento le indicazioni relative all'erogazione dei contributi per lo svolgimento delle operazioni censuarie e specificherà le modalità di rendicontazione delle attività svolte.

In caso di sopravvenuti eventi di forza maggiore, sarà cura dell'Istituto rimodulare i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento.

3.3. Personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori

Tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie demandate alla responsabilità degli Uffici di censimento costituiti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni assumono particolare rilevanza le figure dei coordinatori, degli operatori di back office e dei rilevatori, che compongono la rete di rilevazione¹².

3.3.1. Personale di staff

Il personale di staff coadiuva il Responsabile dell'UCC.

I compiti affidati al personale di staff sono:

- svolgere tutte le attività di coordinamento dell'UCC in caso di assenza del RUCC
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- coadiuvare il responsabile dell'UCC nell'organizzazione della formazione dei rilevatori e, ove richiesto dall'Istat, nell'erogazione della stessa;
- fornire supporto tecnico e metodologico ai coordinatori, agli operatori di back office e ai rilevatori;
- coordinare e monitorare, tramite il Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall'Istat, le attività demandate a tutti gli operatori dell'UCC e riferire al responsabile dell'UCC sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti;
- supportare il RUCC nella predisposizione degli atti amministrativi per selezionare gli

¹² Per l'indagine conoscitiva presso i servizi per i senza dimora (ICSSD) e la Rilevazione Point in Time (PIT) delle persone presenti in strada (paragrafo 2.6) l'Istat potrà avvalersi anche di reti di rilevazione specializzate i cui servizi saranno acquisiti in osservanza della normativa vigente.



Istituto Nazionale di Statistica

operatori dell'UCC e nelle attività di creazione della rete di rilevazione;

- supportare il RUCC nella predisposizione della documentazione da inviare ad Istat sulle violazioni dell'obbligo di risposta;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC.

I Comuni affidano l'incarico di personale di staff a personale dipendente.

Il personale di staff deve essere in possesso di comprovate conoscenze e/o esperienze (possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali e/o precedenti esperienze di supervisione o coordinamento in indagini statistiche, precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni) di gestione amministrativa e in materia di rilevazioni statistiche; deve conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici.

3.3.2. Coordinatori

I compiti affidati ai coordinatori sono:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- coadiuvare il responsabile dell'UCC nell'organizzazione della formazione dei rilevatori e, ove richiesto dall'Istat, nell'erogazione della stessa;
- fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;
- coordinare e monitorare, tramite il Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall'Istat, le attività demandate ai rilevatori e riferire al responsabile dell'UCC sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC.

Al coordinatore può essere affidato il compito di coordinare le attività di uno o più Centri Comunali di rilevazione, ove costituiti in numero superiore a uno per comune.

Nei comuni nei quali la popolazione campionata sia inferiore a 5.000 abitanti i compiti del coordinatore sono svolti, di norma, dal responsabile dell'UCC.

I Comuni affidano l'incarico di coordinatore a personale dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

I coordinatori devono essere in possesso di comprovate conoscenze e/o esperienze (possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali; precedenti esperienze di supervisione o coordinamento in indagini statistiche; precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di



Istituto Nazionale di Statistica

elaborazione dati di enti pubblici o privati) in materia di rilevazioni statistiche; devono conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici.

I requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore potranno essere ulteriormente definiti con successive circolari Istat.

3.3.3. Operatori back office

I compiti affidati agli operatori di back office sono:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- collaborare alle attività dei Centri Comunali di rilevazione istituiti presso i comuni, assicurando assistenza in presenza e telefonica alle unità di rilevazione, ove richiesta;
- effettuare le interviste alle unità di rilevazione della rilevazione Areale (componente A) che si recano presso il CCR dopo la visita a domicilio del rilevatore e dopo la compilazione della lista iniziale;
- aggiornare quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall'Istat, il diario relativo alle unità di rilevazione per la rilevazione da Lista e per la rilevazione Areale (componente L2);
- contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista e della rilevazione Areale (componente L2) non ancora rispondenti al fine di effettuare l'intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- assicurare assistenza, ove richiesta, alla famiglia che compila il questionario autonomamente presso il CCR, o effettuare l'intervista faccia a faccia;
- svolgere ogni altro compito inerente alla rilevazione affidato loro dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore.

I Comuni affidano l'incarico di operatore di back office a personale dipendente oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

3.3.4. Rilevatori

I compiti affidati ai rilevatori sono:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini (SGI) predisposto dall'Istat o dell'App "Rilevo", il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione Areale (componente A) e di unità di rilevazione per la componente L2 e la rilevazione da Lista loro assegnati;



Istituto Nazionale di Statistica

- effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine Areale (componente A) relativamente alle sezioni di censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità delle rilevazioni Areale (componente L2) e rilevazione da Lista non ancora rispondenti tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al responsabile dell'UCC comportamenti dei rispondenti che possono determinare una violazione dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria (prevista solo per la rilevazione da Lista) di cui all'art.11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito inerente alle rilevazioni affidato loro dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore.

I Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo: a) avere età non inferiore a 18 anni; b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste; d) avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; e) godere dei diritti politici (tale requisito si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani e a quelli appartenenti all'UE) e non aver subito condanne penali; f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione europea o un regolare permesso di soggiorno.

Per la Provincia autonoma di Bolzano e per i comuni presso i quali vige una normativa a tutela delle minoranze linguistiche ivi presenti costituisce requisito minimo anche la conoscenza (scritta e parlata) di tali lingue.

Ulteriori aspetti, compresi i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di rilevatore verranno definiti in dettaglio con apposite circolari Istat.

4. Obbligo di risposta e sanzioni

4.1. Obbligo di fornitura delle basi dati e di altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si basa sull'integrazione e il confronto tra fonti amministrative e i dati derivanti dalle specifiche rilevazioni campionarie A, L2 e L.

Ai fini dell'integrazione dei dati per lo svolgimento dei censimenti, l'Istat indica



Istituto Nazionale di Statistica

annualmente le basi dati, di cui al comma 228 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma Statistico Nazionale, che gli enti e gli organismi titolari devono fornire all'Istituto per la realizzazione del censimento permanente.

La mancata fornitura delle suddette basi dati costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 322/1989 e ss.mm.ii., così come previsto dal comma 229 della legge n. 205/2017, sanzionabile secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322/1989 solo per la rilevazione L.

La data di riferimento dei dati è il 1° gennaio di ciascun anno, salvo eventuali successive integrazioni, e le informazioni richieste sono a livello individuale.

Le variabili utilizzate dall'Istat per le finalità del censimento sono indicate, per ciascun archivio, nel par. 2.5 e nel Programma statistico nazionale.

4.2. Obbligo di risposta per le unità rispondenti

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è inserito tra le rilevazioni di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica nel Programma Statistico Nazionale per le quali sussiste l'obbligo di risposta (IST 02493 e IST 02494) e la sanzione (IST 02494) in caso di mancata o erronea risposta.

Le unità di rilevazione tenute all'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni e integrazione sono quelle individuate dal presente Piano alla lettera b) (famiglie) del paragrafo 2.4.

L'obbligo di risposta consiste nella compilazione e nella trasmissione dei questionari predisposti dall'Istat, nei tempi e con le modalità indicate dallo stesso Istituto. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 322/1989 si configura come violazione dell'obbligo di risposta la mancata fornitura delle informazioni richieste dall'Istat, ovvero la fornitura scientemente errata o incompleta delle stesse.

I soggetti obbligati a fornire i dati richiesti mediante il questionario di rilevazione e, dunque, sanzionabili in caso di inadempimento, sono individuati nella persona di riferimento e nelle persone abitualmente dimoranti nella famiglia.

Il rifiuto alla compilazione del questionario ai fini della violazione dell'obbligo di risposta si può configurare sia in caso di rifiuto tacito (per comportamenti concludenti ed inequivocabili), sia in caso di rifiuto esplicito, esclusivamente alla presenza del rilevatore nella fase di contatto o di avvio della compilazione del questionario.

L'accertamento, eseguito dalla Direzione per la raccolta dati dell'Istat, si baserà sulla relazione istruttoria circostanziata predisposta dal Responsabile dell'UCC che utilizzerà a tal fine le informazioni fornite dal rilevatore sia tramite la relazione tecnica sia quanto da



Istituto Nazionale di Statistica

esso riportato tra gli esiti del monitoraggio presenti nel Sistema Gestione Indagini.

L'Istat provvederà, attraverso apposita circolare, a specificare la procedura da seguire per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte degli UCC per la segnalazione delle violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del decreto legislativo 322/1989 e dal Programma Statistico Nazionale.

5. Trattamento dei dati

I dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni.

Le operazioni di censimento che richiedono il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (allegato A4 al decreto legislativo n. 196/2003).

5.1. Titolare del trattamento

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2016/679, titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat che, in relazione agli ambiti di attività di rispettiva competenza, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali ai direttori dell'Istituto preposti alle strutture coinvolte nelle diverse fasi del processo statistico, in conformità all'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003.

5.2. Responsabili del trattamento

Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni censuarie di rispettiva competenza, sono le Prefetture e i Comuni.

I trattamenti di dati personali effettuati dai responsabili del trattamento, con particolare riguardo al tipo di dati e alle categorie di interessati nonché agli obblighi assunti da ciascun responsabile del trattamento e dall'Istat, sono definiti con apposita circolare dell'Istat contenente gli elementi previsti al paragrafo 3 del citato art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza, ciascun responsabile del trattamento, in conformità a



Istituto Nazionale di Statistica

quanto stabilito nella sopra citata deliberazione dell'Istat, è tenuto a:

- a) garantire che i dati siano trattati, nel caso delle Prefetture, dall'UPC e, nel caso dei Comuni, dall'UCC in piena autonomia rispetto alle altre strutture dell'amministrazione e che, con riferimento a tali trattamenti, i medesimi Uffici operino quale unico interlocutore dell'Istat;
- b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'Istat ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie specificate nel PGC, nelle circolari e istruzioni dell'Istituto, e per la durata delle stesse;
- c) non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- d) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- e) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. d) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;
- f) adottare idonee misure di sicurezza logistiche e informatiche ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità anche a quanto indicato nel PGC e nelle circolari e istruzioni dell'Istat;
- g) non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento;
- h) dare tempestiva comunicazione scritta al Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679;
- i) tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
- j) cancellare al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CPP e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- k) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (*data breach*),



Istituto Nazionale di Statistica

- l) a individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati e ad assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;
- m) sorvegliare per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, nonché degli impegni indicati nel presente paragrafo e nella deliberazione dell'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

I Responsabili degli Uffici Comunali di censimento assicurano, inoltre:

- a) che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di condotta di cui all'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale;
- b) che siano fornite agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive istruzioni impartite dal medesimo Istituto;
- c) che le informazioni fornite dall'Istat ai fini della verifica delle incoerenze tra i dati rilevati sul campo nelle rilevazioni A, L2, L e Registro di Popolazione non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione della posizione anagrafica dell'individuo.

Specifiche istruzioni sugli adempimenti e le misure da adottare per garantire la conformità delle operazioni censuarie al vigente quadro normativo in materia di protezione dei dati personali potranno, inoltre, essere fornite dall'Istat ai responsabili del trattamento e ai Responsabili degli UPC e degli UCC nell'ambito delle circolari e delle istruzioni indirizzate agli organi di censimento e agli altri soggetti coinvolti nella rilevazione e in sede di formazione.

5.3. Misure per la protezione dei dati

La protezione dei dati personali trattati nell'ambito del CPP è assicurata in tutte le fasi del trattamento attraverso l'adozione di misure organizzative e tecniche finalizzate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, in conformità con quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.



Istituto Nazionale di Statistica

Le misure organizzative sono finalizzate principalmente a definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel trattamento, con particolare riguardo a:

- a) nomina da parte dell'Istat dei responsabili del trattamento, definizione dei rispettivi obblighi, secondo quanto indicato nel par. 5.2, e vigilanza del rispetto delle istruzioni impartite;
- b) individuazione con atto scritto dei soggetti autorizzati a trattare i dati personali sotto l'autorità dell'Istat e dei responsabili del trattamento e definizione, per ciascuno di essi, dell'ambito di trattamento autorizzato, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- c) organizzazione di interventi formativi nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) e predisposizione di apposita documentazione (es. manuali di rilevazione Areale e da Lista);
- d) fornitura agli interessati delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità a quanto indicato nel presente PGC;
- e) attuazione di misure organizzative per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato in conformità a quanto previsto dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e dall'art. 11 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale.

Le misure tecniche sono finalizzate a garantire la sicurezza dei sistemi informatici di gestione dei dati.

L'allegato al presente Piano (Allegato B) sulle caratteristiche tecniche delle fasi di acquisizione dei dati descrive le specifiche misure tecniche di protezione relative alle fasi di acquisizione dei dati (amministrativi e da indagine) e di monitoraggio della rilevazione sul campo effettuate dagli organi censuari.

Per quanto riguarda i trattamenti effettuati sotto l'autorità diretta dell'Istat, con riguardo alle fasi di elaborazione e di conservazione dei dati amministrativi, tra le misure adottate a garanzia della riservatezza degli interessati verso l'esterno, rientra la pseudonimizzazione attraverso l'utilizzo di un codice univoco di dominio (pseudonimo) assegnato dall'Istat che non permette l'identificazione diretta dell'individuo.

Il 'dominio' è l'ambiente informatico dove sono presenti i dati necessari al perseguimento di una data finalità statistica, nel caso il censimento della popolazione, ai quali è stato attribuito uno specifico pseudonimo in maniera da assicurarne autonomia e indipendenza rispetto ad altri codici pseudonimi utilizzati in altri domini per altre finalità statistiche.

Il codice univoco è attribuito alle unità statistiche dall'Istat nella fase di acquisizione dei dati.



Istituto Nazionale di Statistica

Una volta avvenuta la fase di associazione dei dati raccolti con quelli degli archivi amministrativi, indicati al par. 2.5, l'utilizzo del nome e cognome non è più necessario e le elaborazioni sono effettuate esclusivamente attraverso il codice univoco.

La sicurezza dei trattamenti effettuati dall'Istat è garantita, inoltre, attraverso:

- a) sistemi perimetrali di controllo (firewall, web application firewall);
- b) sistemi di accesso ai dati esclusivamente tramite verifica di credenziali individuali per l'autenticazione;
- c) sistemi per il controllo dell'accesso ai dati in fase di autorizzazione;
- d) sistemi di monitoraggio per la verifica degli accessi basato su registrazione e analisi dei log;
- e) back up periodico dei dati.

Tutti gli applicativi utilizzati sono, inoltre, messi in esercizio solo dopo essere stati sottoposti a test e analisi delle vulnerabilità.

5.4. Conservazione dei dati

In coerenza con quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/881 i dati e i metadati richiesti per la realizzazione del CPP per l'anno di riferimento sono conservati per 24 anni, ai sensi del *Commission implementing regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017* (punto 6). Successivamente, gli stessi dati saranno conservati per permettere la riproducibilità delle elaborazioni statistiche, necessaria a garantire la verifica della qualità del dato statistico, e la realizzazione di basi dati longitudinali, che costituiscono un patrimonio informativo irrinunciabile per l'analisi dei fenomeni riferiti alla popolazione¹³, nonché per ottemperare alle normative vigenti in materia di gestione, tutela e disponibilità degli archivi pubblici ai fini di studio e di ricerca. La conservazione dei dati avviene nel rispetto delle norme in materia di protezione dati personali, con particolare riguardo all'art. 10 delle citate Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale.

6. Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento

6.1. Diffusione

I dati risultanti dal censimento, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale ed europeo, verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come previsto all'art. 1, comma 232, lett. c) della legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel

¹³ Per la realizzazione delle analisi longitudinali il tempo di conservazione dei dati identificativi è di circa 120 anni, corrispondenti al periodo temporale di estinzione di una generazione di individui.



Istituto Nazionale di Statistica

Programma Statistico Nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6.2. Comunicazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27 dicembre 2017 la comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, è rivolta agli enti ed organismi coinvolti nelle rilevazioni censuarie, anche se non facenti parte del Sistema Statistico Nazionale (Sistan), per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. I dati raccolti per la realizzazione del CPP saranno comunicati alla Commissione europea (Eurostat) secondo quanto previsto dai Regolamenti europei citati al par. 1.

I medesimi dati potranno essere comunicati ai soggetti del Sistema Statistico Nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Con apposita circolare l'Istituto provvederà a fornire ulteriori specificazioni in ordine alle modalità e ai tempi di diffusione e comunicazione dei dati censuari.

7. Revisione delle anagrafi comunali: restituzione ai comuni dei dati in forma individuale

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si basa, come previsto dal comma 228 dell'articolo 1 della legge 205/2017 e previa idonea informativa agli interessati, sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti utili ai fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni campionarie periodiche.

A conclusione delle operazioni censuarie, tramite i servizi dell'ANPR l'Istat rilascerà agli Uffici di anagrafe dei Comuni, ai sensi dell'art.46 del vigente Regolamento anagrafico e dell'art. 1, comma 233 della Legge n. 205/2017 - come modificato dall'art.2, comma 1, lettera a) del Decreto legge n.7 del 29 gennaio 2024, convertito nella Legge n. 38 del 25 marzo 2024, i dati in forma individuale necessari per la revisione delle anagrafi, con modalità e tempi definiti di intesa con il Ministero dell'Interno.

8. Popolazione censita

Come previsto dall'art. 1, comma 236 della Legge n. 205 del 2017, così come modificato dall'art.2, comma 1, lettera b) del Decreto legge n.7 del 29 gennaio 2024, convertito nella Legge n. 38 del 25 marzo 2024, l'ISTAT pubblica con cadenza annuale nel proprio sito istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale. I dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano



Istituto Nazionale di Statistica

all'ammontare della popolazione.

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, come previsto dal comma 236-bis dell'art. 1 della Legge n. 205 del 2017 sopra citata, ogni 5 anni con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, in fase di prima applicazione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.